

PROVINCIA DI BIELLA

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale - DT

C.U. IPA

CR344K

Rifiuti, V.I.A., energia qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche

Proposta n. DT - 1046 - 2019

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: STEVANIN GRAZIANO

Estensore: MANACORDA FULVIO

DETERMINAZIONE N. 974

IN DATA 25-07-2019

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs 152/06, per lo stabilimento di pretrattamento e tintura di fibre tessili di proprietà della Successori Reda S.p.A., sito nel Comune di Valdilana, in Frazione Fornace n. 27.

Impresa:	Successori Reda S.p.A.		
Sede Legale:	Via Robiolio n. 25	Comune: Valdilana	Cap: 13835
Sede Operativa:	Frazione Fornace n. 27	Comune: Valdilana	Cap: 13835
Codice fiscale:	01676570029	Partita IVA: 01676570029	Codice Sira: 27723
Telefono:	015.7049111	fax: 015.71344841	E-mail: personale.reda@pec.it

La Società Successori Reda S.p.A., per il proprio stabilimento di pretrattamento e tintura di fibre tessili sito nel Comune di Valdilana, in Frazione Fornace n. 27, è attualmente in possesso dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 1011 del 13/09/2016 confluita nel provvedimento finale SUAP n. 97 del 21/09/2016, aggiornata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 70 del 30/01/2017 confluita nel provvedimento finale SUAP n. 21 del 16/02/2017 e successivamente ulteriormente aggiornata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 1321 del 05/12/2017 confluita nel provvedimento finale SUAP n. 139 del 15/12/2017.

In data 28/11/2018, con nota prot. n. 3892, è pervenuta da parte del SUAP del Biellese Orientale la richiesta di provvedere alla verifica della completezza formale della documentazione allegata all'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla Successori Reda S.p.A. ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 per il proprio stabilimento ubicato in Regione Fornace 27 nel Comune di Vallemosso, (oggi Valdilana) nel quale viene svolta la seguente attività, come definita nell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06:

6.2 Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre tessili o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 Mg al giorno.

Con nota prot. n. 28845 del 04/12/2018 questa Amministrazione ha fatto rilevare al competente SUAP alcune lacune nella documentazione presentata da parte della Successori Reda S.p.A. tali da impedire l'avvio del procedimento autorizzativo richiesto.

Con nota acquisita al prot. n. 29524 del 11/12/2018 il SUAP del Biellese Orientale ha provveduto ad inoltrare agli Uffici scriventi le integrazioni fornite dal Proponente.

Con nota ns. prot. n. 29867 del 14/12/2018, questa Amministrazione, dopo aver esaminato la documentazione integrativa presentata, ha comunicato al competente SUAP la completezza della documentazione al fine dell'avvio del procedimento di rilascio dell'A.I.A..

Con nota ns. prot n. 30713 del 28/12/2018 il SUAP del Biellese Orientale ha comunicato l'avvio del procedimento in oggetto.

Dal giorno 08/01/2019 in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 29 – quater comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, è stata pubblicata sul sito web di questa Amministrazione la documentazione presentata con l'istanza e l'avviso contenente l'indicazione della localizzazione dell'installazione, del nominativo del gestore e degli uffici individuati ove era possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Il progetto è rimasto a disposizione del pubblico, per l'eventuale presentazione di osservazioni, per trenta giorni dalla data di pubblicazione; tale termine stabilito dall'art. 29 – quater comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. è scaduto il 07/02/2019. In tale lasso di tempo non sono pervenute all'Ufficio scrivente osservazioni sul progetto presentato.

Con nota prot. n. 479 del 10/01/2019, la provincia di Biella ha indetto la Conferenza dei Servizi decisoria, in modalità sincrona, per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, stabilendo la data del 14/02/2019 per la prima seduta della Conferenza dei Servizi.

Questa Amministrazione ha convocato per il 28/01/2019 la prima seduta del Comitato Tecnico per i Problemi Ambientali della Provincia di Biella al fine di esaminare la documentazione presentata.

A seguito delle risultanze della prima seduta della Conferenza dei Servizi, svoltasi il 14/02/2019, questa Amministrazione, con nota Ns. prot. n. 2915 del 15/02/2019, ha provveduto a formalizzare al proponente una richiesta di chiarimenti.

In data 13/05/2019, con nota ns. prot. n. 9083 del 14/05/2019, il proponente ha provveduto a far pervenire a questa Amministrazione e a tutti gli altri soggetti interessati dall'istruttoria la documentazione integrativa richiesta, pertanto questa Amministrazione ha convocato per il 06/06/2019 una seconda seduta del Comitato Tecnico per i Problemi Ambientali della Provincia di Biella al fine di esaminare la documentazione integrativa presentata.

Questa Amministrazione, con nota prot. n. 11819 del 19/06/2019, ha provveduto a convocare la seconda seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 11/07/2019.

La seduta della Conferenza dei Servizi dell'11/07/2019 ha permesso di concludere il procedimento istruttorio per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale in oggetto attraverso la collazione dei pareri dei soggetti intervenuti e di quelli trasmessi per iscritto, senza partecipare alla seduta. Le risultanze dell'istruttoria sono documentate nel verbale della seduta medesima. In esito alla seduta stessa i soggetti istituzionali che vi hanno preso parte hanno espresso le seguenti posizioni conclusive:

Soggetti Istituzionali CONVOCATI	Presente/ Assente	Tenore parere circa il rilascio dell'AIA
Provincia di Biella	Presente	Parere favorevole con le prescrizioni emerse durante l'istruttoria.
A.R.P.A. Dip.to Piemonte Nord-Est	Presente	Ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., non esprime formalmente parere ma fornisce alla Provincia il

sede di Biella		proprio contributo tecnico. Il contributo tecnico del Dipartimento è confluito nel parere del Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella (dei quali il Dipartimento A.R.P.A. Piemonte Sede di Biella è componente permanente) contenuto nei Verbali delle riunioni del 28/01/2019 e del 06/06/2019.
A.S.L. BI Dip.to Prev.ne S.I.S.P. Biella	Assente	L'A.S.L. BI – componente del Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella – ha concorso alla formulazione del parere del Comitato Tecnico contenuto nei Verbali delle riunioni del 28/01/2019 e del 06/06/2019.
Comune di Valdilana	Assente	Parere favorevole acquisito d'ufficio data la mancata partecipazione all'ultima seduta della Conferenza dei Servizi di un rappresentante dell'amministrazione comunale.
CORDAR Valsesia S.p.A.	Presente	Parere favorevole con le prescrizioni emerse durante l'istruttoria.

CONSEQUENTEMENTE

Alla luce delle risultanze della Conferenza dei Servizi nella seduta conclusiva del 11/07/2019 (così come si evince dal Verbale relativo), contenute nella tabella di sintesi qui sopra riportata, si procede ad operare – in osservanza al dettato dell'art. 14-ter L. 241/90 e ss.mm.ii. citata - la valutazione delle specifiche risultanze della Conferenza, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse nel corso della seduta medesima. Come segue:

- **Provincia di Biella:** Parere favorevole con prescrizioni;
- **A.S.L. BI Dip.to Prev.ne S.I.S.P. Biella:** Parere favorevole con prescrizioni.
- **Comune di Valdilana:** Parere favorevole;
- **CORDAR Valsesia S.p.A.:** Parere favorevole con prescrizioni

Poiché l'istanza in oggetto risulta approvata all'unanimità della Conferenza dei Servizi, la presente determinazione è da ritenersi immediatamente efficace secondo quanto disposto dall'art. 14-quater comma 3 della L. 241/90.

Preso atto dei verbali:

- della Conferenza dei Servizi Istruttoria Provinciale, riunitasi nei giorni 14/02/2019 e 11/07/2019, contenenti le valutazioni e le proposte di prescrizioni tecniche in ordine al progetto.
- delle sedute del Comitato Tecnico per i Problemi Ambientali riunitosi nei giorni 28/01/2019 e 06/06/2019.

Le autorizzazioni che verranno ricomprese nel presente Atto sono le seguenti:

- Autorizzazione Integrata Ambientale per attività IPPC Codice 6.2, comprendente:
 - I. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex Art. 272 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
 - II. Autorizzazione allo scarico in acque superficiali ex Art. 124 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
 - III. Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ex Art. 124 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in capo a CORDAR Valsesia S.p.A..
- Approvazione del Piano di Gestione delle Acque Meteoriche di cui al D.P.G.R. 1/R/2006 e ss. mm.ii., di competenza del gestore del servizio idrico integrato nel quale confluiscono le acque di prima pioggia: CORDAR Valsesia S.p.A..

La seduta della Conferenza dei Servizi dell'11/07/2019, conclusiva del procedimento istruttorio ha visto l'approvazione unanime del progetto presentato, sebbene condizionata al rispetto, da parte del richiedente, delle prescrizioni tecniche di seguito riportate suddivise in relazione all'autorità proponente:

Prescrizioni assegnate dalla Conferenza dei Servizi riunitasi nei giorni 14/02/2019 e 11/07/2019:

Prescrizioni di ordine generale:

1. Il Gestore, entro un anno dal conseguimento dell'Autorizzazione integrata Ambientale, dovrà eseguire i lavori di collegamento dello scarico delle acque di prima pioggia provenienti dalla area scoperta denominata nella planimetria X1 come superficie scolante **AS3** all'impianto di depurazione delle acque reflue aziendale.
2. Il proponente deve avviare un percorso di miglioramento finalizzato ad eliminare in tutto o in parte le acque meteoriche che recapitano in fognatura; il report annuale dovrà fornire periodico riscontro dell'attività svolta su tale questione.
3. Il Gestore dovrà effettuare sul serbatoio di stoccaggio del gasolio una prova di integrità ad ultrasuoni con periodicità biennale a partire dall'ultimo test eseguito nel 2018. Gli esiti di tali rilevazioni dovranno essere trasmessi alla Provincia ed al Dipartimento ARPA competenti.
4. L'utilizzo dei serbatoi interrati è vincolato alla loro perfetta tenuta ed integrità, nell'ipotesi in cui intervengano evidenti segni di obsolescenza o vengano evidenziati problemi di tenuta, gli stessi dovranno essere posti fuori servizio, operando tempestivamente il loro svuotamento, la bonifica e messa in sicurezza.
5. Il Gestore dovrà predisporre una relazione interna in occasione di eventuali malfunzionamenti, incidenti o segnalazioni di molestie pervenuti alla stessa, con indicazione delle verifiche effettuate internamente, in ordine alle possibili cause ed agli eventuali interventi correttivi adottati; tali relazioni dovranno essere rese disponibili agli organi di controllo.
6. Qualora, per il superamento dei valori di soglia previsti dalla norma comunitaria e nazionale, si rendesse necessario per il Gestore dell'installazione IPPC in oggetto provvedere a trasmettere all'autorità competente la documentazione finalizzata alla redazione dell'European Pollutant Release and Transfer Register (Dichiarazione EPRTTR o equivalente), si richiede che, entro 30 giorni dalla formalizzazione dei dati EPRTTR all'ISPRA, venga inviata a questa Amministrazione, anche in formato digitale, una relazione sintetica con la descrizione della metodica applicata per la determinazione delle emissioni, con allegata la documentazione necessaria per verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate. Ciò al fine di consentire alla Provincia l'esercizio delle competenti funzioni di validazione.

D.3 - Fattori ambientali delle fasi significative

7. L'Azienda entro il mese di maggio di ogni anno dovrà inviare alla Provincia al Comune ed al Dipartimento dell'ARPA territorialmente competenti una relazione riportante i dati di tutti i controlli svolti, relativi all'anno precedente; tale Report Ambientale dovrà essere redatto seguendo le specifiche che verranno rese disponibili al Gestore da parte degli enti preposti al controllo.

Scheda F: SOSTANZE/PREPARATI E MATERIE PRIME UTILIZZATI

8. Il Gestore dovrà adottare sistemi e procedure di controllo e verifica di conformità e aggiornamento delle Schede dei Dati di Sicurezza di tutti i prodotti chimici in uso in cui è prevista la redazione di tale documento; il gestore dovrà inoltre verificare l'applicazione nell'ambiente di lavoro delle misure indicate nelle suddette schede ai fini della prevenzione e gestione dei rischi per la salute e l'ambiente. Il Gestore dovrà affidare l'attuazione di quanto prescritto a personale nominalmente individuato e adeguatamente formato.

Scheda G: APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

9. Il Gestore deve misurare i volumi mensili dell'approvvigionamento idrico da pozzi, sorgenti ed acquedotto e il quantitativo mensile di acqua ricircolata. Tali volumi devono essere comunicati alla Provincia e all'ARPA Dipartimento Piemonte Nord Est sede di Biella nel report annuale.

Scheda H: SCARICHI IDRICI

PRESCRIZIONI PER LO SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI:

10. lo scarico in acque superficiali può avvenire solo in presenza di acque perenni o di acqua corrente per almeno 240 giorni/anno;
11. il corpo recettore deve essere di portata tale che l'immissione del refluo non rechi peggioramento della sua qualità;
12. devono essere rispettati in ogni condizione operativa i limiti di emissione per lo scarico in acque superficiali della tabella 3 dell'Al. 5 Parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii.;
13. in caso di fermi tecnici o di incidenti che possano comportare il mancato rispetto dei limiti tabellari previsti, lo scarico deve cessare e del fatto dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Provincia e al Servizio Territoriale Biella dell'ARPA;
14. è preclusa ogni possibilità di scarico di reflui non depurati o depurati solo parzialmente, eventuali condotte convoglianti reflui non depurati devono essere eliminate;
15. deve essere garantita la corretta e costante efficienza dell'impianto di trattamento, in modo da garantire, in ogni condizione operativa, il rispetto dei limiti di emissione;
16. tutte le vasche di trattamento devono essere munite di misuratore antitraboccamento qualora vi sia la possibilità che si verifichi tale inconveniente;
17. gli eventuali serbatoi di stoccaggio dei composti aggiunti nelle varie fasi depurative devono essere dotati di vasche di contenimento adeguatamente dimensionate, che impediscano, in caso di incidenti, lo sversamento delle sostanze contenute sul suolo o nel corpo recettore;
18. deve essere verificata la corretta funzionalità dei sistemi visivi ed acustici sui punti critici dell'impianto di depurazione per segnalare eventuali anomalie o blocchi, rilevabili in postazione sempre presidiata;
19. il pozzetto di campionamento deve essere reso costantemente agibile;
20. in caso di sversamenti accidentali o di cattivo funzionamento dell'impianto di trattamento dovranno essere adottati tempestivi accorgimenti in grado di impedire alle sostanze inquinanti di raggiungere il corpo idrico;
21. devono essere tempestivamente comunicati l'eventuale invio dei reflui industriali nel collettore consortile ed il ripristino dello scarico in acque superficiali;
22. devono essere adottate tutte le misure necessarie per prevenire la diffusione di odori molesti, in particolare dovranno essere garantiti il buon funzionamento della vasca di omogeneizzazione, l'efficienza dei sistemi di aerazione, la corretta gestione delle fasi di eventuale accumulo e trattamento dei fanghi sia durante i giorni lavorativi sia durante i periodi di ferie;
23. i fanghi periodicamente asportati devono essere stoccati ed allontanati nel rispetto delle norme vigenti in materia;
24. Il Gestore deve predisporre un registro sul quale segnare il quantitativo ed il periodo di scarico relativo alle acque reflue provenienti da processi biologici di depurazione;
25. relativamente alle tempistiche e modalità degli autocontrolli si rimanda alle seguenti tabelle:

Punto emissione	Parametro	U.M.	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati	Reporting
<i>Punto di campionamento acque reflue industriali prima di immissione corpo idrico</i>	Portata		Mensile	Cartacea e/o informatica	Trasmissione mensile
	pH			Cartacea e/o informatica	Trasmissione mensile
	COD	mgO ₂ /l		Cartacea e/o informatica	Trasmissione mensile
	Solidi sospesi totali	mg/l		Cartacea e/o informatica	Trasmissione mensile
	Azoto ammoniacale	mg/l		Cartacea e/o informatica	Trasmissione mensile
	Azoto nitroso	mg/l		Cartacea e/o informatica	Trasmissione mensile
	Azoto nitrico	mg/l		Cartacea e/o informatica	Trasmissione mensile
	Fosforo totale	mg/l		Cartacea e/o informatica	Trasmissione mensile
	Cloruri	mg/l		Cartacea e/o informatica	Trasmissione mensile
	Solfati	mg/l		Cartacea e/o informatica	Trasmissione mensile
	Tensioattivi anionici	mg/l		Cartacea e/o informatica	Trasmissione mensile
	Tensioattivi non ionici	mg/l		Cartacea e/o informatica	Trasmissione mensile
	Tensioattivi cationici	mg/l		Cartacea e/o informatica	Trasmissione mensile
	Alluminio	mg/l		Cartacea e/o informatica	Trasmissione mensile

37. I limiti di emissione fissati nel presente atto rappresentano il massimo quantitativo in massa di inquinante che possono essere contenuti nel flusso gassoso strettamente necessario all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie.
38. Ai punti di emissione ai quali è stato assegnato un limite sia in concentrazione che in flusso di massa verrà considerato il superamento dell'uno o dell'altro come inottemperanza alle prescrizioni autorizzative.
39. La Società dovrà provvedere affinché sui camini per i quali è stato assegnato un limite emissivo:
- sia verificata l'adeguatezza del piano e delle porte di misura a quanto disposto dalla UNI EN 15259:2008 e s.m.i.;
 - vengano realizzati i presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi conformemente a quanto disposto dalle normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - sia disponibile, ai punti di prelievo o nelle immediate vicinanze, la fornitura di energia elettrica di rete.
40. L'esercizio e la manutenzione degli impianti produttivi e/o di abbattimento devono essere tali da garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati e il massimo contenimento delle emissioni diffuse.
41. La Società dovrà dare comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento provinciale dell'ARPA competenti per territorio, del periodo in cui intende effettuare i rilevamenti analitici prescritti.
42. Nei casi in cui i prelievi per i quali è già stata effettuata la comunicazione di cui al punto precedente debbano essere rimandati a causa di problemi oggettivi e documentabili (ad esempio: condizioni meteo avverse, problemi/rotture della strumentazione/attrezzatura necessaria all'esecuzione dei prelievi, ecc.), potranno essere fissate nuove date per l'esecuzione degli stessi, anche con anticipo ridotto rispetto a quanto disposto al punto precedente, a patto che vengano concordate con i funzionari del competente Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A..
43. I metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare nel monitoraggio di competenza del gestore, sono individuati ai sensi dell'art. 271 comma 17 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 183/2017, sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti. Qualora il laboratorio intenda utilizzare un metodo diverso da quelli indicati, dovrà dimostrarne l'equivalenza avvalendosi della norma specifica UNI EN 14793:2017 dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento. Qualora invece non esista metodica analitica per l'inquinante da ricercare, dovrà essere dettagliatamente descritta la metodica utilizzata nel rapporto di prova redatto dal laboratorio incaricato. Al fine dell'individuazione delle metodiche si rimanda all'elenco delle norme tecniche CEN consultabili al sito internet: http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera/normetecnicheemissioniinatmosfera28_01_2019.doc.
44. Gli esiti dei monitoraggi effettuati dal gestore dovranno essere trasmessi alla Provincia, al Comune e all'ARPA competenti, entro 60 giorni dalla data del rilevamento, utilizzando il format Report Autocontrolli Emissioni pubblicato sul sito internet: <http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera/reportautocontrolliemissioni.docx>. Eventuali ritardi dovranno preventivamente ed oggettivamente essere giustificati.

Prescrizioni assegnate da CORDAR Valsesia S.p.a:

Si rimanda a quanto indicato nell'atto di approvazione del piano di gestione delle acque meteoriche inviato da CORDAR Valsesia S.p.a con la nota prot. n. 5495 del 11/07/2019 (ns. prot. di ricez. n. 13580 del 11/07/2019), allegato al presente Atto.

Visto il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii..

Vista la Legge Regionale 26 Aprile 2000 n. 44.

Dato atto che:

- a norma dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06;
- la valutazione del Progetto, come risulta dalla documentazione agli atti, è stata condotta nel rispetto dei seguenti principi:
 - la domanda e gli elaborati progettuali presentati dall'azienda hanno fornito tutte le indicazioni richieste dalla normativa concernenti aria, acqua, suolo e rumore secondo i principi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06;
 - sono stati valutati in maniera integrata i diversi aspetti impiantistici afferenti l'attività autorizzata, sono state analizzate le ripercussioni sulle diverse matrici ambientali, il tutto tenendo in debito conto gli standard e le migliori tecnologie indicati dalle disposizioni tecniche di riferimento disponibili all'atto della consegna dell'istanza: Best Available Techniques for the Textiles Industry - July 2003.
 - il Progetto è stato valutato tenendo conto del contesto economico di comparto, inoltre le risultanze dell'analisi condotta da questa Amministrazione, anche con l'ausilio del Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, sono state oggetto di approfondita discussione durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi, consentendo al richiedente di partecipare attivamente al procedimento amministrativo.

Dato atto che la Società "SUCCESSORI REDA" ha adottato un sistema di gestione ambientale conforme al Regolamento EMAS (regolamento CE n. 1221/2009), come attestato dal certificato di registrazione numero IT-000227 del 09 Settembre 2004, il termine entro il quale dovrà provvedere al riesame dell'AIA, indicato al comma 8 dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, è esteso da dieci a sedici anni.

Precisato che alla luce delle risultanze dell'attività istruttoria condotta da questa Amministrazione risulta che la tariffa istruttoria versata dal Gestore, in concomitanza con la presentazione dell'istanza in oggetto, debba essere integrata di 595 €, per tenere conto del contributo derivante dal clima acustico dell'installazione, come indicato dal punto 5 dell'allegato I al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 aprile 2008, come risulta dal foglio di calcolo allegato al presente atto.

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. f) del D. Lgs. 267/2000.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

Il Dott. graziano Stevanin, Dirigente Vicario del Servizio Rifiuti - V.I.A. – Energia e Qualità dell'aria - Acque Reflue e Risorse Idriche, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria condotta dal dott. Giovanni Maria Foddanu, per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06, in favore della Successori Reda S.p.A per lo stabilimento di pretrattamento e tintura di fibre tessili sito in Frazione Fornace n. 27, nel Comune di Valdilana.

DETERMINA

1. di ritenere concluso il procedimento istruttorio condotto con lo strumento della Conferenza dei Servizi nelle sedute del 14/02/2019 e dell'11/07/2019, relativo al progetto presentato ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dalla "Successori Reda S.p.A", con sede legale in via Robiolio n. 25, nel Comune di Valdilana, per incrementare la produzione del proprio stabilimento ubicato in Frazione Fornace n. 27 sempre nel Comune di Valdilana, oltre le soglie previste per l'attività n. 6.2 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06: "*Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre tessili o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 Mg al giorno*".

- 2.** Le autorizzazioni che verranno ricomprese nel presente Atto sono le seguenti:
- Autorizzazione Integrata Ambientale per attività IPPC Codice 6.2, comprendente:
 - I. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex Art. 272 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
 - II. Autorizzazione allo scarico in acque superficiali ex Art. 124 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
 - III. Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ex Art. 124 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in capo a CORDAR Valsesia S.p.A..
 - Approvazione del Piano di Gestione delle Acque Meteoriche di cui al D.P.G.R. 1/R/2006 e ss. mm.ii., di competenza del gestore del servizio idrico integrato nel quale confluiscono le acque di prima pioggia: CORDAR Valsesia S.p.A..
- 3.** Di precisare che il presente provvedimento con decorrenza dalla sua efficacia (confronta punto 13 del dispositivo) sostituirà l’Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Biella con Determinazione Dirigenziale n. 70 del 30/01/2017 confluita nel provvedimento finale SUAP n. 21 del 16/02/2017 successivamente aggiornata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 1321 del 05/12/2017 confluita nel provvedimento finale SUAP n. 139 del 15/12/2017 per la gestione dello stabilimento sito in Frazione Fornace n. 27 nel Comune di Valdilana.
- 4.** Di stabilire che l’approvazione di cui al punto 1 del presente atto in quanto pervenuta con il voto unanime degli aventi diritto nel corso della Conferenza dei Servizi comporta l’immediata efficacia della stessa ai sensi dell’art. 14 – quater comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.
- 5.** Di dare atto che le modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 al Titolo III – bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. non prevedono scadenza per le Autorizzazioni Integrate Ambientali. Il nuovo regime prevede il riesame, con valenza di rinnovo, nel termine di 4 anni dalla data di Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea delle BAT riferite all’attività principale, ovvero nel termine di 16 anni dal rilascio dell’A.I.A. in essere. Viene in ogni caso fatta salva la possibilità di riesame, su disposizione dell’Autorità competente, sulla base dei criteri riportati dall’art. 29 – octies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
- 6.** Di stabilire che i termini indicati con le prescrizioni contenute nel presente atto decorrono, ove non diversamente specificato, dalla data di formale piena conoscenza da parte della “Successori Reda S.p.A” del provvedimento conclusivo rilasciato dallo SUAP competente.
- 7.** Di stabilire che entro un anno dalla messa a regime dell’impianto, ARPA svolgerà la verifica delle prescrizioni impartite dall’Autorità competente e, successivamente, il controllo avverrà con una frequenza coerente con i criteri riportati nella DGR n. 44-3272 del 09.05.2016 “Piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell’art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter”.
- 8.** Di stabilire che gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l’istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nei seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all’istanza:
- Allegato A – Prescrizioni generiche approvate dalla Conferenza dei Servizi.
 - Allegato B – Scarichi Idrici.
 - Allegato C – Emissioni in Atmosfera.
- 9.** Per quanto concerne il piano di gestione delle acque meteoriche si rimanda a quanto indicato nell’atto di assenso inviato da CORDAR Valsesia S.p.a con la nota prot. n. 5495 del 11/07/2019 (ns. prot. di ricez. n. 13580 del 11/07/2019), allegato al presente Atto quale parte integrante e sostanziale.
- 10.** Di stabilire che il presente atto fa salvi i diritti di terzi, nonché obblighi in ordine al conseguimento di eventuali ulteriori autorizzazioni in capo al titolare dell’autorizzazione od al gestore, necessarie all’attività, non esplicitamente incluse nel presente provvedimento.

- 11.** Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata.
- 12.** Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al SUAP del Biellese Orientale, affinché provveda all'emissione del provvedimento finale, fatto salvo, ove necessario, l'assolvimento delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 159/2011 e s.s.mm.ii. in materia di Certificazione Antimafia.
- 13.** Di stabilire altresì che:
- l'efficacia del presente atto è subordinata all'emanazione del provvedimento conclusivo da parte del SUAP territorialmente competente.
 - L'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
 - In caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni tramite il SUAP territorialmente competente.
 - Il provvedimento conclusivo rilasciato dal SUAP deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.
- 14.** Di stabilire che la "Successori Reda S.p.A", entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento conclusivo da parte del SUAP, dovrà effettuare un versamento aggiuntivo, in favore dell'Amministrazione Provinciale di Biella, di Euro 595 per la tariffa istruttoria. Tale versamento integrativo si rende necessario allo scopo di adeguare la tariffa in esito all'attività istruttoria condotta tenendo conto del contributo derivante dal clima acustico dell'installazione, come indicato dal punto 5 dell'allegato I al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 aprile 2008, come risulta dal foglio di calcolo allegato al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale.

Il Dirigente/Responsabile
STEVANIN GRAZIANO

ALLEGATO A - Prescrizioni generiche approvate dalla Conferenza dei Servizi

- 1 Il Gestore, entro un anno dal conseguimento dell'Autorizzazione integrata Ambientale, dovrà eseguire i lavori di collegamento dello scarico delle acque di prima pioggia provenienti dalla area scoperta denominata nella planimetria X1 come superficie scolante **AS3** all'impianto di depurazione delle acque reflue aziendale.
- 2 Il proponente deve avviare un percorso di miglioramento finalizzato ad eliminare in tutto o in parte le acque meteoriche che recapitano in fognatura; il report annuale dovrà fornire periodico riscontro dell'attività svolta su tale questione.
- 3 Il Gestore dovrà effettuare sul serbatoio di stoccaggio del gasolio una prova di integrità ad ultrasuoni con periodicità biennale a partire dall'ultimo test eseguito nel 2018. Gli esiti di tali rilevazioni dovranno essere trasmessi alla Provincia ed al Dipartimento ARPA competenti.
- 4 L'utilizzo dei serbatoi interrati è vincolato alla loro perfetta tenuta ed integrità, nell'ipotesi in cui intervengano evidenti segni di obsolescenza o vengano evidenziati problemi di tenuta, gli stessi dovranno essere posti fuori servizio operando tempestivamente il loro svuotamento, la bonifica e messa in sicurezza.
- 5 Il Gestore dovrà predisporre una relazione interna in occasione di eventuali malfunzionamenti, incidenti o segnalazioni di molestie pervenuti alla stessa, con indicazione delle verifiche effettuate internamente, in ordine alle possibili cause ed agli eventuali interventi correttivi adottati; tali relazioni dovranno essere rese disponibili agli organi di controllo.
- 6 Qualora, per il superamento dei valori di soglia previsti dalla norma comunitaria e nazionale, si rendesse necessario per il Gestore dell'installazione IPPC in oggetto provvedere a trasmettere all'autorità competente la documentazione finalizzata alla redazione dell'European Pollutant Release and Transfer Register (Dichiarazione EPRTTR o equivalente), si richiede che, entro 30 giorni dalla formalizzazione dei dati EPRTTR all'ISPRA, venga inviata a questa Amministrazione, anche in formato digitale, una relazione sintetica con la descrizione della metodica applicata per la determinazione delle emissioni, con allegata la documentazione necessaria per verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate. Ciò al fine di consentire alla Provincia l'esercizio delle competenti funzioni di validazione.
- 7 L'Azienda entro il mese di maggio di ogni anno dovrà inviare alla Provincia al Comune ed al Dipartimento dell'ARPA territorialmente competenti una relazione riportante i dati di tutti i controlli svolti, relativi all'anno precedente; tale Report Ambientale dovrà essere redatto seguendo le specifiche che verranno rese disponibili al Gestore da parte degli enti preposti al controllo.
- 8 Il Gestore dovrà adottare sistemi e procedure di controllo e verifica di conformità e aggiornamento delle Schede dei Dati di Sicurezza di tutti i prodotti chimici in uso in cui è prevista la redazione di tale documento; il gestore dovrà inoltre verificare l'applicazione nell'ambiente di lavoro delle misure indicate nelle suddette schede ai fini della prevenzione e gestione dei rischi per la salute e l'ambiente. Il Gestore dovrà affidare l'attuazione di quanto prescritto a personale nominalmente individuato e adeguatamente formato.
- 9 Il Gestore deve misurare i volumi mensili dell'approvvigionamento idrico da pozzi, sorgenti ed acquedotto e il quantitativo mensile di acqua ricircolata. Tali volumi devono essere comunicati alla Provincia e all'ARPA Dipartimento Piemonte Nord Est sede di Biella nel report annuale.

ALLEGATO B - SCARICHI IDRICI

PRESCRIZIONI PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI:

1. lo scarico in acque superficiali può avvenire solo in presenza di acque perenni o di acqua corrente per almeno 240 giorni/anno;
2. il corpo recettore deve essere di portata tale che l'immissione del refluo non rechi peggioramento della sua qualità;
3. devono essere rispettati in ogni condizione operativa i limiti di emissione per lo scarico in acque superficiali della tabella 3 dell'All. 5 Parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii.;
4. in caso di fermi tecnici o di incidenti che possano comportare il mancato rispetto dei limiti tabellari previsti, lo scarico deve cessare e del fatto dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Provincia e al Servizio Territoriale Biella dell'ARPA;
5. è preclusa ogni possibilità di scarico di reflui non depurati o depurati solo parzialmente, eventuali condotte convoglianti reflui non depurati devono essere eliminate;
6. deve essere garantita la corretta e costante efficienza dell'impianto di trattamento, in modo da garantire, in ogni condizione operativa, il rispetto dei limiti di emissione;
7. tutte le vasche di trattamento devono essere munite di misuratore antitraboccamento qualora vi sia la possibilità che si verifichi tale inconveniente;
8. gli eventuali serbatoi di stoccaggio dei composti aggiunti nelle varie fasi depurative devono essere dotati di vasche di contenimento adeguatamente dimensionate, che impediscano, in caso di incidenti, lo sversamento delle sostanze contenute sul suolo o nel corpo ricettore;
9. deve essere verificata la corretta funzionalità dei sistemi visivi ed acustici sui punti critici dell'impianto di depurazione per segnalare eventuali anomalie o blocchi, rilevabili in postazione sempre presidiata;
10. il pozzetto di campionamento deve essere reso costantemente agibile;
11. in caso di sversamenti accidentali o di cattivo funzionamento dell'impianto di trattamento dovranno essere adottati tempestivi accorgimenti in grado di impedire alle sostanze inquinanti di raggiungere il corpo idrico;
12. devono essere tempestivamente comunicati l'eventuale invio dei reflui industriali nel collettore consortile ed il ripristino dello scarico in acque superficiali;
13. devono essere adottate tutte le misure necessarie per prevenire la diffusione di odori molesti, in particolare dovranno essere garantiti il buon funzionamento della vasca di omogeneizzazione, l'efficienza dei sistemi di aerazione, la corretta gestione delle fasi di eventuale accumulo e trattamento dei fanghi sia durante i giorni lavorativi sia durante i periodi di ferie;
14. i fanghi periodicamente asportati devono essere stoccati ed allontanati nel rispetto delle norme vigenti in materia;
15. Il Gestore deve predisporre un registro sul quale segnare il quantitativo ed il periodo di scarico relativo alle acque reflue provenienti da processi biologici di depurazione;
16. relativamente alle tempistiche e modalità degli autocontrolli si rimanda alle seguenti tabelle:

Punto emissione	Parametro	U.M.	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati	Reporting
<i>Punto di campionamento acque reflue industriali prima di immissione corpo idrico</i>	Portata		Mensile	Cartacea e/o informatica	Trasmissione mensile
	pH			Cartacea e/o informatica	Trasmissione mensile
	COD	mgO ₂ /l		Cartacea e/o informatica	Trasmissione mensile
	Solidi sospesi totali	mg/l		Cartacea e/o informatica	Trasmissione mensile
	Azoto ammoniacale	mg/l		Cartacea e/o informatica	Trasmissione mensile
	Azoto nitroso	mg/l		Cartacea e/o informatica	Trasmissione mensile
	Azoto nitrico	mg/l		Cartacea e/o informatica	Trasmissione mensile
	Fosforo totale	mg/l		Cartacea e/o informatica	Trasmissione mensile
	Cloruri	mg/l		Cartacea e/o informatica	Trasmissione mensile

Punto emissione	Parametro	U.M.	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati	Reporting
<i>Punto di campionamento acque reflue industriali prima di immissione corpo idrico</i>	Solfati	mg/l		Cartacea e/o informatica	Trasmissione mensile
	Tensioattivi anionici	mg/l		Cartacea e/o informatica	Trasmissione mensile
	Tensioattivi non ionici	mg/l		Cartacea e/o informatica	Trasmissione mensile
	Tensioattivi cationici	mg/l		Cartacea e/o informatica	Trasmissione mensile
	Alluminio	mg/l		Cartacea e/o informatica	Trasmissione mensile
	Cromo VI	mg/l		Cartacea e/o informatica	Trasmissione mensile
	Cromo totale	mg/l		Cartacea e/o informatica	Trasmissione mensile
	Rame	mg/l		Cartacea e/o informatica	Trasmissione mensile
	Zinco	mg/l		Cartacea e/o informatica	Trasmissione mensile
	Cadmio	mg/l		Annuale	Cartacea e/o informatica
	Piombo	mg/l	Cartacea e/o informatica		Trasmissione annuale
	Solventi clorurati	mg/l	Cartacea e/o informatica		Trasmissione annuale

17. Il Gestore dovrà allegare al Report Annuale le analisi che verranno eseguite dal soggetto gestore della rete fognaria di adduzione dei reflui (CORDAR Valsesia Spa) al punto di campionamento a valle della vasca V10 prima dell'immissione nel collettore fognario.
18. deve essere notificata alla Provincia ed all'ARPA qualsiasi variazione in ordine a: titolarità dello scarico, modalità di trattamento e qualità dei reflui, modalità di trattamento e qualità dei fanghi di depurazione;
19. in caso di specifiche problematiche locali sul corpo idrico recettore, torrente Ponzone o qualora emergessero specifiche problematiche relativamente al raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalle normative vigenti in materia, verranno individuati e richiesti eventuali ulteriori interventi sullo scarico in esame.

PRESCRIZIONI PER ACQUE REFLUE ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE:

20. deve essere garantita la corretta e costante aerazione dei locali ove sono ubicate le fosse interne allo stabilimento al fine di evitare l'accumulo di gas e la formazione di odori molesti;
21. le fosse Imhoff devono essere posizionate ad una distanza superiore a 10 metri da qualunque pozzo, serbatoio o condotto di acqua destinata al consumo umano;
22. deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione delle fosse Imhoff anche a mezzo di periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi ad opera di ditta specializzata e nel rispetto delle norme vigenti e deve essere conservata la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento periodico.

APPROVAZIONE PIANO DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE:

Vedesi nota di approvazione del piano di gestione delle acque meteoriche inviato da CORDAR Valsesia S.p.a con prot. n. 5495 del 11/07/2019 (ns. prot. di ricez. n. 13580 del 11/07/2019), allegato al presente Atto.

ALLEGATO C - EMISSIONI IN ATMOSFERA

Modalità e periodicità degli autocontrolli:

- Il Gestore dovrà dare comunicazione con almeno 15 giorni di anticipo alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento dell'ARPA territorialmente competenti, della messa in esercizio del generatore di calore afferente al punto di emissione E54. Il Gestore dovrà programmare, dandone informazione a tutti gli Enti con almeno 15 giorni di anticipo, un monitoraggio delle emissioni di tale generatore che attesti il rispetto dei limiti emissivi assegnati entro i successivi 30 giorni. In seguito dovranno essere svolti controlli annuali delle emissioni per tale impianto similmente a quanto indicato per le altre caldaie presenti nello stabilimento.
 - Il Gestore dovrà effettuare a cadenza annuale dei monitoraggi degli effluenti generati dai punti di emissione n. E52, E53, E55, E56, E57.
 - L'Azienda dovrà eseguire sugli effluenti derivanti dai camini n. E2, E3, E4, E77 e E83 dei monitoraggi a cadenza triennale, tale periodicità dei campionamenti dovrà raccordarsi con le analisi già effettuate in passato.
1. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti e sistemi di abbattimento dovranno essere annotate su apposito registro cartaceo e/o digitale, con indicazione della data di effettuazione ed una descrizione sintetica dell'intervento eseguito. Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.
 2. Per gli effluenti generati dagli impianti di combustione alimentati a metano presenti nello stabilimento, in base a quanto disposto dalla normativa vigente, si può ritenere implicitamente rispettato il limite di 5 mg/Nm³ indicato per la concentrazione delle polveri, pertanto il Gestore si deve ritenere sollevato dall'onere di verificare tale inquinante in occasione dei monitoraggi periodici.
 3. Nel Report Ambientale annuo il Gestore dovrà indicare la tipologia e il quantitativo dei solventi effettivamente utilizzati nell'anno solare precedente, per l'attività di smacchiatura.
 4. Al fine di rendere univocamente identificabili i punti di emissione in atmosfera rispetto al Quadro Riassuntivo delle Emissioni contenuto nell'autorizzazione, si ritiene opportuno che l'Azienda provveda ad apporre idonee segnalazioni della numerazione di tutti i condotti in prossimità, sia delle aspirazioni delle fasi di lavorazione, che dello sbocco dei punti di emissione;
 5. I limiti di emissione fissati nel presente atto rappresentano il massimo quantitativo in massa di inquinante che possono essere contenuti nel flusso gassoso strettamente necessario all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie.
 6. Ai punti di emissione ai quali è stato assegnato un limite sia in concentrazione che in flusso di massa verrà considerato il superamento dell'uno o dell'altro come inottemperanza alle prescrizioni autorizzative.
 7. La Società dovrà provvedere affinché sui camini per i quali è stato assegnato un limite emissivo:
 - sia verificata l'adeguatezza del piano e delle porte di misura a quanto disposto dalla UNI EN 15259:2008 s.m.i.;
 - vengano realizzati i presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi conformemente a quanto disposto dalle normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - sia disponibile ai punti di prelievo o nelle immediate vicinanze la fornitura di energia elettrica di rete.

8. L'esercizio e la manutenzione degli impianti produttivi e/o di abbattimento devono essere tali da garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati e il massimo contenimento delle emissioni diffuse.
9. La Società dovrà dare comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento provinciale dell'ARPA competenti per territorio, del periodo in cui intende effettuare i rilevamenti analitici prescritti.
10. Nei casi in cui i prelievi per i quali è già stata effettuata la comunicazione di cui al punto precedente debbano essere rimandati a causa di problemi oggettivi e documentabili (ad esempio: condizioni meteo avverse, problemi/rotture della strumentazione/attrezzatura necessaria all'esecuzione dei prelievi, ecc.), potranno essere fissate nuove date per l'esecuzione degli stessi, anche con anticipo ridotto rispetto a quanto disposto al punto precedente, a patto che vengano concordate con i funzionari del competente Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A..
11. I metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare nel monitoraggio di competenza del gestore, sono individuati ai sensi dell'art. 271 comma 17 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 183/2017, sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti. Qualora il laboratorio intenda utilizzare un metodo diverso da quelli indicati, dovrà dimostrarne l'equivalenza avvalendosi della norma specifica UNI EN 14793:2017 dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento. Qualora invece non esista metodica analitica per l'inquinante da ricercare, dovrà essere dettagliatamente descritta la metodica utilizzata nel rapporto di prova redatto dal laboratorio incaricato. Al fine dell'individuazione delle metodiche si rimanda all'elenco delle norme tecniche CEN consultabili al sito internet: http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera/normetecnicheemissioniinatmosfera28_01_2019.doc.
12. Gli esiti dei monitoraggi effettuati dal gestore dovranno essere trasmessi alla Provincia, al Comune e all'ARPA competenti, entro 60 giorni dalla data del rilevamento, utilizzando il format Report Autocontrolli Emissioni pubblicato sul sito internet: <http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera/reportautocontrolliemissioni.docx>. Eventuali ritardi dovranno preventivamente ed oggettivamente essere giustificati.

SCHEMA DEI PUNTI DI EMISSIONE

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro al punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
E2	Bruciapelo – torre	10.000	24	Continua	35	COV non metanici (come C)	20	0,200	8	0,55	A.U.V.+A.U.-
						Polveri totali	10	0,100			
E3 ²		30.000	24	Continua	35	COV non metanici (come C)	50	1,5	17	1	A.U. (S1)
						Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,3			
E4 ²	2 Rameuse 2 Vaporizzi 5 Decatizzi 1 Compattatrice Sfiati serbatoi prodotti chimici finissaggio drapperia	30.000	24	Continua	35	COV non metanici (come C)	50	1,5	17	1	A.U. (S2)
						Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,3			
E77 ²		42.000	24	Continua	35	COV non metanici (come C)	50	2,1	17	1	A.U. (S3)
						Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,42			
E8	Compressori	30.000	24	Continua	40	Emissioni trascurabili		8	1x1	-	
E12	Tribunali di smacchiatura	2.400	24	Continua		COV	100	-	16	0,25	
E52 ²	Generatore di calore 1 (2.2 MW)	4.000	24	continuo	110	CO	100	0,4	18	501 mm	/
						NO _x	150	0,6			
						Polveri	5	-			
E53 ²	Generatore di calore 2 (2.2 MW)	4.000	24	continuo	110	CO	100	0,4	17	501 mm	/
						NO _x	150	0,6			
						Polveri	5	-			
E54 ²	Generatore di calore 6 ³	4.000	24	continuo	110	CO	100	0,4	19	501 mm	/
						NO _x	150	0,6			
						Polveri	5	-			

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro al punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
E55 ²	Generatore di calore 3 (2.2 MW)	4.000	24	continuo	110	CO	100	0,4	17	501 mm	/
						NO _x	150	0,6			
						Polveri	5	-			
E56 ²	Generatore di calore 4 (2.2 MW)	4.000	24	continuo	110	CO	100	0,4	18	501 mm	/
						NO _x	150	0,6			
						Polveri	5	-			
E57 ²	Generatore di calore 5 (2.2 MW)	4.000	24	continuo	110	CO	100	0,4	19	501 mm	/
						NO _x	150	0,6			
						Polveri	5	-			
E83 ⁴	Torre di lavaggio finissaggio maglieria	69.000	24	continuo	25-35	Polveri totali	10	0,69	12	3,85	S5
						COV non metanici	50	3,45			
E1	bruciapelo prima spazzolatura	Impianti ed attività in deroga di cui alla lettera d) della parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 non sottoposti ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art 272 del decreto medesimo: "Le seguenti lavorazioni tessili: - preparazione, filatura, tessitura della trama, della catena o della maglia di fibre naturali, artificiali o sintetiche, con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo: - nobilitazione di fibre, di filati, di tessuti limitatamente alle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura e finissaggio (...)."									
E5	spazzolature finissaggio	Impianti ed attività in deroga di cui alla lettera d) della parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 non sottoposti ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art 272 del decreto medesimo: "Le seguenti lavorazioni tessili: - preparazione, filatura, tessitura della trama, della catena o della maglia di fibre naturali, artificiali o sintetiche, con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo: - nobilitazione di fibre, di filati, di tessuti limitatamente alle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura e finissaggio (...)."									
E6	spazzolature finissaggio	Impianti ed attività in deroga di cui alla lettera d) della parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 non sottoposti ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art 272 del decreto medesimo: "Le seguenti lavorazioni tessili: - preparazione, filatura, tessitura della trama, della catena o della maglia di fibre naturali, artificiali o sintetiche, con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo: - nobilitazione di fibre, di filati, di tessuti limitatamente alle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura e finissaggio (...)."									

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro al punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
E7	spazzolature finissaggio	Impianti ed attività in deroga di cui alla lettera d) della parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 non sottoposti ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art 272 del decreto medesimo: "Le seguenti lavorazioni tessili: - preparazione, filatura, tessitura della trama, della catena o della maglia di fibre naturali, artificiali o sintetiche, con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo: - nobilitazione di fibre, di filati, di tessuti limitatamente alle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura e finissaggio (...)."									
E11	vano motori montacarichi	Impianti e attività non sottoposti ad autorizzazione ai sensi del comma 5 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 "(...) Il presente titolo non si applica inoltre a valvole di sicurezza, dischi di rottura e altri dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza. (...)"									
E17	cappa laboratorio	Impianti ed attività in deroga di cui alla lettera jj) della parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 non sottoposti ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art 272 del decreto medesimo: "Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi."									
E22	forno radiofrequenza Stalam lisciatrice	Impianti ed attività in deroga di cui alla lettera d) della parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 non sottoposti ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art 272 del decreto medesimo: 2)"Le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150°C e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici."									
E25	forno aria lisciatrice	Impianti ed attività in deroga di cui alla lettera d) della parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 non sottoposti ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art 272 del decreto medesimo: 2)"Le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150°C e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici."									
E29	rotormat	Impianti ed attività in deroga di cui alla lettera d) della parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 non sottoposti ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art 272 del decreto medesimo: 2)"Le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150°C e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici."									
E36A-B	sfiati di emergenza KD	Impianti e attività non sottoposti ad autorizzazione ai sensi del comma 5 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 "(...) Il presente titolo non si applica inoltre a valvole di sicurezza, dischi di rottura e altri dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza. (...)"									
E37A-B	sfiati di emergenza KD	Impianti e attività non sottoposti ad autorizzazione ai sensi del comma 5 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 "(...) Il presente titolo non si applica inoltre a valvole di sicurezza, dischi di rottura e altri dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza. (...)"									
E42	mensa - cappa piastra	Impianti ed attività in deroga di cui alla lettera e) della parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 non sottoposti ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art 272 del decreto medesimo: "Cucine esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie."									
E44	mensa - cappa lavastoviglie	Impianti ed attività in deroga di cui alla lettera e) della parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 non sottoposti ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art 272 del decreto medesimo: "Cucine esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie."									

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro al punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
E45	mensa - cappa fornelli	Impianti ed attività in deroga di cui alla lettera e) della parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 non sottoposti ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art 272 del decreto medesimo: <i>"Cucine esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie."</i>									
E51	sfiato serbatoio raccolta condense	Impianti e attività non sottoposti ad autorizzazione ai sensi del comma 5 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 "(...) Emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti. (...)"									
E58	marmitta generatore di emergenza	Impianti ed attività in deroga di cui alla lettera bb) della parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs 152/06 non sottoposti ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art 272 del decreto medesimo: <i>"Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel."</i>									
E59	sdfiato di sicurezza impianto vapore b.p.	Impianti e attività non sottoposti ad autorizzazione ai sensi del comma 5 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 "(...) Il presente titolo non si applica inoltre a valvole di sicurezza, dischi di rottura e altri dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza. (...)"									
E60	sfiati di emergenza caldaie	Impianti e attività non sottoposti ad autorizzazione ai sensi del comma 5 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 "(...) Il presente titolo non si applica inoltre a valvole di sicurezza, dischi di rottura e altri dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza. (...)"									
E61	sfiati di emergenza caldaie	Impianti e attività non sottoposti ad autorizzazione ai sensi del comma 5 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 "(...) Il presente titolo non si applica inoltre a valvole di sicurezza, dischi di rottura e altri dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza. (...)"									
E62	sfiati di emergenza caldaie	Impianti e attività non sottoposti ad autorizzazione ai sensi del comma 5 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 "(...) Il presente titolo non si applica inoltre a valvole di sicurezza, dischi di rottura e altri dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza. (...)"									
E63	sfiati di emergenza caldaie	Impianti e attività non sottoposti ad autorizzazione ai sensi del comma 5 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 "(...) Il presente titolo non si applica inoltre a valvole di sicurezza, dischi di rottura e altri dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza. (...)"									
E64	sfiati di emergenza caldaie	Impianti e attività non sottoposti ad autorizzazione ai sensi del comma 5 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 "(...) Il presente titolo non si applica inoltre a valvole di sicurezza, dischi di rottura e altri dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza. (...)"									
E66	fumane pozzetto defanazione caldaie	Impianti e attività non sottoposti ad autorizzazione ai sensi del comma 5 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 "(...) Il presente titolo non si applica inoltre a valvole di sicurezza, dischi di rottura e altri dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza. (...)"									
E78	sfiato valvola sicurezza rametta lab	Impianti e attività non sottoposti ad autorizzazione ai sensi del comma 5 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 "(...) Il presente titolo non si applica inoltre a valvole di sicurezza, dischi di rottura e altri dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza. (...)"									

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro al punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
E80A-B	sfiato valvola sicurezza decatizzo bp	Impianti e attività non sottoposti ad autorizzazione ai sensi del comma 5 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 "(...) Il presente titolo non si applica inoltre a valvole di sicurezza, dischi di rottura e altri dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza. (...)"									
E82A-B	sfiato valvola sicurezza dolphin	Impianti e attività non sottoposti ad autorizzazione ai sensi del comma 5 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 "(...) Il presente titolo non si applica inoltre a valvole di sicurezza, dischi di rottura e altri dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza. (...)"									
E84	cimatrice e garzatrice	Impianti ed attività in deroga di cui alla lettera d) della parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 non sottoposti ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art 272 del decreto medesimo: "Le seguenti lavorazioni tessili: - preparazione, filatura, tessitura della trama, della catena o della maglia di fibre naturali, artificiali o sintetiche, con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo: - nobilitazione di fibre, di filati, di tessuti limitatamente alle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura e finissaggio (...)".									
E85	sfiato serbatoio gasolio	Emissione trascurabile									
E9	estrazione Mazzini tintoria	Ricambio aria.									
E10	boiler condense tintoria pezze	Ricambio aria.									
E13	montacarichi vano interno	Ricambio aria.									
E14	ascensore	Ricambio aria.									
E15	bagni	Ricambio aria.									
E16	areazione pavimento uffici	Ricambio aria.									
E18	cabina elettrica O	Ricambio aria.									
E19	cabina elettrica N	Ricambio aria.									
E21	bagni	Ricambio aria.									
E23	mazzini ritorcitura	Ricambio aria.									
E35	bagni donne soppalco	Ricambio aria.									
E39	camino magazzino oli	Ricambio aria.									
E40	camino magazzino oli	Ricambio aria.									
E41	bagni	Ricambio aria.									
E43	mazzini tessitura	Ricambio aria.									

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro al punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
E46	montacarichi mensa	Ricambio aria.									
E47	cabina elettrica	Ricambio aria.									
E48	cabina elettrica	Ricambio aria.									
E49	bagni	Ricambio aria.									
E50	montacarichi tessitura	Ricambio aria.									
E69	vano scala	Ricambio aria.									
E70	mazzini c1	Ricambio aria.									
E71	mazzini c2	Ricambio aria.									
E72	mazzini c3	Ricambio aria.									
E73	mazzini c4	Ricambio aria.									
E74	mazzini c5	Ricambio aria.									
E75	cabina elettrica p-q	Ricambio aria.									
E76	mazzini ritorcitura	Ricambio aria.									
E79	condizionamento spogliatoi	Ricambio aria.									
E81	mazzini nuovo ritorcitura	Ricambio aria.									

1) L'Azienda è dispensata dal rilevamento del parametro polveri totali per gli effluenti derivanti dai generatori di calore. I limiti si riferiscono ad un valore di Ossigeno di riferimento del 3%.

2) La portata indicata è quella potenziale dell'impianto di abbattimento adottato. Il sistema di aspirazione è dotato di un sistema di regolazione automatico con inverter che autoregola la portata in funzione delle esigenze puntuali rilevate dal sistema di controllo in funzione delle macchine in esercizio collegate al sistema di aspirazione e trattamento. Ogni impianto collegato alla dorsale di aspirazione è dotato di serrande parzializzatrici per poter "chiudere" l'aspirazione a servizio degli impianti non in funzione.

3) Impianto non ancora intallato.

N. camino	SIGLA	Tipologia impianto di abbattimento
E2	S4	Scrubber con Ipoclorito di Sodio
E3	S1	Scrubber con Ipoclorito di Sodio e Idrossido di Sodio
E4	S2	
E77	S3	
E83	S5	Scrubber con Ipoclorito di Sodio e Idrossido di Sodio

ALLEGATO D - MODELLO DI CALCOLO DELLA TARIFFA IPPC PER RILASCIO E MODIFICA SOSTANZIALE DELLE A.I.A.

Vedesi tabella allegata al presente Atto.

Il Dirigente/Responsabile
STEVANIN GRAZIANO